

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N°2
Olbia

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 124 DEL 05.04.2012

OGGETTO: Pubblica selezione, per soli titoli per la formulazione di una graduatoria da utilizzare, per l'assunzione con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di Dirigenti Medici nella disciplina di Medicina Nucleare, con documentata esperienza nella tecnica di linfoscientigrafia e ricerca del linfonodo con sonda "gamma camera".
AMMISSIONE CANDIDATI E CONTESTUALE CONFERIMENTO INCARICO
(RUBATTU EDOARDO LEONARDO).

L'anno duemiladodici addì CINQUE del mese di APRILE

in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giovanni Antonio Fadda

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giorgio Tidore

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Maria Serena Fenu

- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n° 1177 del 23.05.2011 con la quale veniva indetta, una pubblica selezione, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria da utilizzare per l'assunzione con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di Dirigenti Medici nella disciplina di Medicina Nucleare con documentata esperienza nella tecnica di linfoscintigrafia e ricerca del linfonodo con sonda "gamma camera";
- PRESO ATTO** che in sede aziendale è pervenuta soltanto una domanda di ammissione alla selezione in oggetto;
- DATO ATTO** che l'istanza di partecipazione di cui sopra, è stata presentata dal candidato dott. Rubattu Edoardo Leonardo nei termini prescritti e risulta in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal bando di selezione e dalla relativa normativa vigente;
- RAVVISATA** la necessità di conferire un incarico di Dirigente Medico nella disciplina di Medicina Nucleare al fine di garantire la completa operatività della Breast - Unit aziendale nel trattamento del carcinoma mammario nel rispetto dei parametri imposti dai protocolli internazionali FONCAM, in particolare attraverso il ricorso alle procedure di reperimento del linfonodo;
- VISTA** la nota con la quale il responsabile della Breast - Unit aziendale, al fine di una gestione del Servizio più efficiente sotto il profilo organizzativo e più conveniente sotto il profilo economico, suggerisce la stipula di un contratto di collaborazione;
- RILEVATO** che, così come indicato dal Responsabile in argomento, la stipula di un contratto di collaborazione consentirebbe una migliore gestione delle attività ed un effettivo risparmio economico per questa Azienda sanitaria;
- PRESO ATTO** della disponibilità del dott. Rubattu Edoardo Leonardo a sottoscrivere un contratto di collaborazione per lo svolgimento della attività più sopra citata;
- VISTO** il D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il vigente C.C.N.L. della dirigenza medica e veterinaria;
- VISTA** la Legge Regionale 28.07.2006, n° 10;
- VISTO** l'Atto Aziendale;

Per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di ammettere alla pubblica selezione, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria da utilizzare, per l'assunzione con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di Dirigenti Medici nella disciplina di Medicina Nucleare, con documentata esperienza nella tecnica di linfoscintigrafia e ricerca del linfonodo con sonda "gamma camera", il candidato dottor:

Cognome	Nome	Luogo di Nascita	Data di Nascita	Punteggio
RUBATTU	EDOARDO LEONARDO	SASSARI	14.04.1977	3,5825

- di stipulare con il dottor:


Cognome	Nome	Luogo di Nascita	Data di Nascita
RUBATTU	EDOARDO LEONARDO	SASSARI	14.04.1977

un contratto per un incarico di collaborazione della durata di 24 mesi al fine di garantire la completa operatività della Breast - Unit aziendale nel trattamento del carcinoma mammario nel rispetto dei parametri imposti dai protocolli internazionali FONCAM, in particolare attraverso il ricorso alle procedure di reperimento del linfonodo;


- di dare atto che la stipula del contratto di collaborazione de quo consente una migliore gestione delle attività ed un effettivo risparmio economico per questa Azienda sanitaria;
- di corrispondere altresì, al Dirigente Medico di cui sopra, un compenso di € 350,00 (trecentocinquanta/00) per ogni accesso effettuato per un massimo di 30 accessi annuali;
- di stabilire che il rapporto di collaborazione cesserà automaticamente alla fine del periodo previsto senza nessuna particolare comunicazione;
- di approvare lo schema del contratto relativo, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il contratto dovrà essere sottoscritto dalle parti prima dell'inizio dell'attività di collaborazione e che il medesimo sarà regolato, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla normativa sulla disciplina generale del lavoro autonomo contenuta nel titolo III, libro V del codice civile;
- la spesa presunta di € 21.000,00 relativa all'assunzione oggetto del presente Provvedimento, graverà sui seguenti conti dell'esercizio 2011:

- o conto 0502040107 denominato "Costo del personale ruolo sanitario - Co.Co.Co."
- o conto 0502040109 denominato "Oneri sociali del personale ruolo sanitario - Co.Co.Co."

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Maria Serena Fenu



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Giorgio Tidore



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giovanni Antonio Fadda



Il Resp. Servizio Personale
Dott.ssa Giovanna Puzzi
n.



MT

(DA COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE)

(luogo e data) _____, ____/____/____.

La presente deliberazione:

☐ è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

☐ deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura _____ (proponente/estensore)

(firma) _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

da 05/04/2012 e che:

☒ è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

☐ con lettera in data ____/____/____, protocollo n. _____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 05/04/2012

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

☐ è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del

____/____/____.

☐ è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del

____/____/____.

☐ è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE . N° 2 – OLBIA

REP. N. _____

DEL _____

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER DISCIPLINARE
L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA MEDICA PRESSO L'AZIENDA SANITARIA
LOCALE N. 2 DI OLBIA .**

L'anno duemiladodici addì _____ del mese di _____

Tra

L'azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia nella persona del suo legale
rappresentante il Dr. Giovanni Antonio Fadda nato a Ittiri il 01.09.1937 e
domiciliato per la carica che ricopre in Olbia presso la sede dell'Azienda
Cod. Fiscale 01687160901

E

il dott. Rubattu Edoardo Leonardo nato a Sassari il 14.04.1977 e residente a
Sassari in via F. Rockefeller, 40;
C.F. N° RBTDDL77D14I452I:

PREMESSO

- che al fine di garantire la completa operatività della Breast - Unit
aziendale nel trattamento del carcinoma mammario nel rispetto dei
parametri imposti dai protocolli internazionali FONCAM, in particolare
attraverso il ricorso alle procedure di reperimento del linfonodo
sentinella indicato nei casi di neoplasia non avanzata e nelle lesioni

neoplastiche non palpabili si è ravvisata la necessità di richiedere l'attività di collaborazione di un Dirigente Medico nella disciplina di Medicina Nucleare, con documentata esperienza nella tecnica di linfoscintigrafia e ricerca del linfonodo con sonda "gamma camera";

- che il sanitario sopra generalizzato dichiara di essere in possesso dei requisiti specifici per lo svolgimento dell'attività professionale richiesta come risulta dal curriculum formativo e professionale prodotto;
- che il sanitario innanzi costituito ha dichiarato spontaneamente di voler mantenere piena autonomia organizzativa e professionale rispetto all'Azienda Sanitaria Locale n. 2 , peraltro contenuta nei limiti necessari per consentire sia l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione che l'osservanza, nel rispetto del principio di collaborazione, delle direttive generali inerenti l'organizzazione del lavoro, impartite dal Responsabile del progetto.
- che il sanitario sopra indicato non fa parte, a nessun effetto, dell'organico dell'Azienda Sanitaria Locale n.2.
- che il rapporto di collaborazione oggetto del presente contratto, da eseguirsi senza organizzazione di mezzi da parte del collaboratore e con l'utilizzo di attrezzature e strutture del committente, date la fattispecie e le modalità di esecuzione delle prestazioni, e perché così voluto e dichiarato dai contraenti, esula da qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

ART. 1

Il medico sopra costituito si impegna col presente contratto a prestare la propria attività di assistenza medica presso la Breast - Unit aziendale secondo le direttive generali indicate dal Responsabile del progetto, garantendo l'impegno e la professionalità necessari al conseguimento del miglior risultato.

Le attività da prestarsi in regime di collaborazione consisteranno nello svolgimento delle seguenti competenze di carattere medico così individuate:

1. TRATTAMENTO DEL CARCINOMA MAMMARIO NEL RISPETTO DEI PARAMETRI IMPOSTI DAI PROTOCOLLI INTERNAZIONALI FONCAM, IN PARTICOLARE ATTRAVERSO IL RICORSO ALLE PROCEDURE DI REPERIMENTO DEL LINFONODO SENTINELLA INDICATO NEI CASI DI NEOPLASIA NON AVANZATA E NELLE LESIONI NEOPLASTICHE NON PALPABILI.

Il medesimo sanitario, inoltre, si impegna a prestare la collaborazione di cui trattasi in via continuativa, anche se non esclusiva, a favore della ASL n.2.

ART. 2

Le parti danno atto che la prestazione del collaboratore si configura come una produzione di risultato collegata agli obiettivi stabiliti nei programmi individuati nel progetto e che, pertanto, la prestazione del

collaboratore sarà oggetto di valutazione da parte del Responsabile del progetto medesimo.

ART. 3

Le parti convengono che per la esecuzione delle prestazioni di collaborazione professionale, il sanitario dovrà garantire la sua presenza effettuando un ambulatorio di Medicina Nucleare ad accesso nella sede del P.O. di Olbia e qualora necessario, in quella del P.O. di Tempio Pausania ed essere presente secondo il calendario predisposto dal Responsabile del progetto.

In relazione allo svolgimento dei programmi di attività concordati, con il Responsabile del progetto, il tempo degli accessi potrà essere cumulato in ragione di mese.

ART. 4

Quale sede per l'esercizio dell'attività di assistenza medica viene individuata dalla Breast - Unit aziendale.

ART. 5

A fronte delle prestazioni innanzi descritte agli artt. 1 e 2 l'Azienda Sanitaria Locale n. 2, per il periodo di validità del presente contratto, si impegna a corrispondere al sanitario qui costituito un compenso lordo pari a € 350,00 (diconsi euro trecentocinquanta,00) per accesso effettuato con un massimo di 30 accessi per anno, che verrà corrisposto al termine del periodo contrattuale, previa verifica delle prestazioni rese e dei risultati raggiunti. Tuttavia, su specifica richiesta del professionista, previo rilascio di regolare fatturazione e di verifica delle

prestazioni, l'A.S.L. n.2 potrà corrispondere, a titolo di acconto, ratei del compenso totale, determinati in ragione di frazione del medesimo compenso totale, salvo conguaglio finale.

ART. 6

All'atto della erogazione, sul compenso totale o sugli acconti corrisposti, verranno operate le ritenute fiscali, a titolo di acconto IRPEF, nella misura prevista dalla legge.

I compensi spettanti a titolo di corrispettivo per l'esecuzione del presente contratto, in quanto erogati a professionista iscritto all'ENPAM, sono esclusi dall'applicazione del contributo INPS di cui alla legge n 335/95.

ART. 7

Il compenso costituente corrispettivo delle prestazioni rese dal collaboratore resta escluso dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

ART. 8

Ai fini della documentazione e del riscontro degli accessi effettuati, al dott. Rubattu Edoardo Leonardo, qui costituito sarà fornito un supporto cartaceo per la registrazione degli accessi effettuati.

ART. 9

Il costituito si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile riconducibile ad eventuali danni causati a terzi nell'esercizio della citata attività professionale, nonché dei rischi derivanti

dalla circolazione stradale, dal rischio in itinere e dalle malattie professionali.

ART. 10

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 47, lett.c bis), del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, e s.i.m.

ART.11

Il professionista dichiara:

- di non avere alcun rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato presso qualsiasi datore di lavoro pubblico o privato;
- di non essere titolare di rapporto di impiego a tempo definito con istituzioni pubbliche o private, ospedali, case di cura, istituti universitari;
- di non essere titolare di incarico di assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale e nell'ambito della medicina dei servizi di cui all' A.C.N. 2005 e s.m.i. dei Medici di Medicina Generale;
- di non avere alcun tipo di rapporto di dipendenza o convenzionato o ad altro titolo o di interesse o forme di cointeressenza, diretta o indiretta, con strutture private accreditate, anche parzialmente, nonché con strutture le cui prestazioni, ancorché non convenzionate, sono tuttavia

suscettibili di rimborsi, anche parziali, a favore dell'utente fruitore;

- di non essere iscritto ad un corso di specializzazione ai sensi del D.Lgs.n.368/99;

ART. 12

Convengono le parti che eventuale dichiarazione di recesso dal presente contratto da parte del professionista, dovrà essere formalizzata con un preavviso di giorni trenta, rispetto al termine di efficacia.

ART. 13

Dichiarano le parti che i dati elaborati e trattati dal collaboratore in relazione al presente incarico rientrano fra quelli trattati dal committente per il perseguimento dei propri fini istituzionali, ai sensi della legge n.196/2003 e che non potranno essere divulgati e utilizzati senza espressa autorizzazione del committente medesimo.

ART.14

Il presente contratto, soggetto a registrazione in caso d'uso, esclusa ogni tacita proroga, avrà durata biennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione_____.

Ulteriori accordi concernenti l'eventuale prolungamento del presente rapporto di collaborazione oltre il termine di scadenza, dovranno risultare da specifici atti sottoscritti dalle parti e avranno, in ogni caso,

valore di novazione del presente accordo. Il presente incarico potrà cessare anche prima della scadenza, qualora il collaboratore non si attenga agli obblighi contrattuali oppure qualora la sua prestazione, a seguito di relazione motivata del Responsabile del progetto, venga valutata negativamente dal committente.

ART. 15

Per quanto non regolamentato espressamente nella presente contratto, si applica la disciplina generale sul lavoro autonomo contenuta nel titolo III, libro V del codice civile.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N.2

Dott. Giovanni Antonio Fadda

IL PROFESSIONISTA

Dott. Rubattu Edoardo Leonardo
